REGOLAMENTO (CEE) N. 941/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78 recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera d),

visto il regolamento (CEE) n. 868/64 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (2), in particolare l'articolo 3, punto 4, lettera c),

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 869/84, del 31 marzo 1984 (3), il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 (4), ai fini dell'attuazione delle misure d'intervento ; che è opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2226/78 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 769/84 (6) ; che, a tale scopo, occorre abrogare le disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché dell'allegato I del predetto regolamento ; che è opportuno prevedere, ai fini dell'applicazione delle misure di acquisto all'intervento, che i prezzi di mercato sono constatati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1557/82 relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti (7) ;

considerando che il succitato regolamento (CEE) n. 868/84 del Consiglio ha stabilito, all'articolo 3, le norme relative all'inizio ed alla sospensione degli acquisti da parte degli organismi d'intervento ; che è opportuno modificare in conformità le disposizioni dell'articolo 3 del predetto regolamento (CEE) n. 2226/78 ;

considerando che l'applicazione della suddetta tabella comunitaria per gli acquisti all'intervento determina una modifica delle comunicazioni chieste agli Stati membri, per quanto concerne i prodotti e le qualità acquistati dagli organismi d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2226/78 è modificato come segue :

1. L'articolo 2 è abrogato.

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 3*

1. Non appena si sia constatato che per due settimane consecutive le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) ricorrono simultaneamente, può essere decisa l'applicazione delle misure d'intervento ivi previste ;

b) non ricorrono simultaneamente, è decisa la cessazione di tali misure d'intervento.

2. I prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 868/84 sono constatati ogni settimana in ciascuno Stato membro o in ciascuna regione di Stato membro ai sensi dell'articolo 1, alle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1557/82.

3. L'inizio degli acquisti d'intervento previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 868/84 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se la situazione del mercato di uno Stato membro lo richiede, l'inizio degli acquisti è anticipato ; gli acquisti non possono in nessun caso essere ripresi anteriormente al lunedì successivo alla predetta constatazione.

4. La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo2, del regolamento (CEE) n. 868/84 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo precedente. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento ha luogo al più tardi alla fine della settimana successiva alla suddetta constatazione. ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 30.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.
(4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(5) GU n. L 261 del 26. 7. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 86 del 29. 3. 1984, pag. 20.
(7) GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 19.

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è abrogato.

4. L'articolo 18 è completato con il seguente paragrafo :

« 6. Le comunicazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), ed al paragrafo 3 si riferiscono a prodotti e a qualità definiti sulla base della tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81. ».

5. L'allegato I è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione